

REGOLAMENTO

PER L'APPLICAZIONE

DEL CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI E AREE PUBBLICHE

Adottato con delibera di C.C. n. 155 del 28.12.1998
modificato con delibera di C.C. n. 20 del 19.2.1999
modificato dalla delibera di C.C. n. 6 del 07.02.2001
modificato con delibera di C.C. n. 13 del 28.02.2005
modificato con delibera di C.C. n. 15 del 27.03.2007
modificato con delibera di C.C. n. 19 del 18.03.2008

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, secondo le norme ed i principi contenuti negli articoli 52 e 63 del D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446

ART. 2 - OGGETTO DEL CANONE

1. Sono soggette al canone le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune di Lonigo.
2. Sono, parimenti, soggette al canone le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, di cui al comma 1, con esclusione di balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, nonché le occupazioni sottostanti il suolo medesimo, comprese quelle poste in essere con condutture ed impianti di servizi pubblici.
3. Il canone si applica, altresì, alle occupazioni realizzate su tratti di aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio. Il canone si applica anche nel caso di occupazioni esercitate su tratti di aree private che sono di uso pubblico per destinazione dello stesso proprietario, quali le occupazioni poste in essere sotto i portici degli immobili di proprietà privata, ma aperti al pubblico, su tratti di marciapiede o di strade aperti al pubblico e simili.
4. Il canone è applicato anche alle occupazioni realizzate su strade statali e provinciali che attraversano il centro abitato del Comune ai sensi del comma 1 dell'art. 63 del D.Lgs 15.12.1997 n. 446.
5. Sono escluse dal canone le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune.
6. Il pagamento del canone non esclude il pagamento di altri canoni di concessione o ricognitori nei casi in cui i medesimi siano applicabili da parte del comune. Dalla misura complessiva del canone va detratto l'importo di altri canoni previsti da disposizioni di legge, riscossi dal comune per la medesima concessione, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.

ART. 3 - SOGGETTI ATTIVI E PASSIVI

1. Il canone è dovuto al Comune dal titolare dell'atto di concessione o di autorizzazione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico.
2. Per gli anni successivi a quello di rilascio dell'atto di concessione o di autorizzazione o di inizio dell'occupazione di fatto, anche abusiva, il canone è dovuto dal soggetto che esercita l'occupazione alla data del primo gennaio di ciascun anno.

ART. 4 - MODALITA' PER LA RICHIESTA ED IL RILASCIO DI CONCESSIONI ED AUTORIZZAZIONI

1. Prima di porre in essere le occupazioni di cui al precedente art. 2, i soggetti interessati devono ottenere il rilascio delle prescritte autorizzazioni o concessioni da parte del Comune.

ART. 5 - ISTRUTTORIA

1. Il Responsabile del procedimento, ricevuta la domanda, provvede ad un esame preliminare di tutti gli elementi sui quali la stessa si fonda e ad un controllo della documentazione allegata.

ART. 6 - CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO

1. Il Responsabile, terminata l'istruttoria, conclude il procedimento amministrativo rimettendo gli atti al Funzionario Responsabile per l'emissione del relativo provvedimento di concessione/autorizzazione o del provvedimento di diniego della stessa.

ART. 7 - RILASCIO DELLA CONCESSIONE/AUTORIZZAZIONE

1. Il provvedimento di concessione/autorizzazione è rilasciato dal Funzionario Responsabile del settore corrispondente alla particolare tipologia dell'occupazione, previo versamento da parte del richiedente dei seguenti oneri:
 - marca da bollo;
 - spese di sopralluogo;
 - deposito cauzionale;
2. L'entità della cauzione è stabilita di volta in volta, tenuto conto della particolarità dell'occupazione interessante il corpo stradale, le aree e le strutture pubbliche. La cauzione, non fruttifera di interessi, resta vincolata al corretto espletamento di tutti gli adempimenti imposti dal provvedimento amministrativo, ed è restituita previo accertamento della regolare esecuzione dell'occupazione e dell'inesistenza dei danni.

ART. 8 - CONTENUTO DEL PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE / AUTORIZZAZIONE

1. Il provvedimento di concessione/autorizzazione deve contenere, oltre alla specifica indicazione del destinatario o dei destinatari utilizzatori del suolo o dello spazio pubblico:
 - Dati anagrafici, codice fiscale/partita IVA e indirizzo o sede legale del richiedente;
 - la misura esatta (espressa in metri quadrati o in metri lineari) dell'occupazione;
 - la durata dell'occupazione, l'uso specifico cui la stessa è destinata e l'eventuale fascia oraria;
 - gli adempimenti e gli obblighi del concessionario.
2. Al provvedimento di concessione/autorizzazione deve essere altresì allegato il prospetto di determinazione del canone dovuto fornito dall'Ufficio Tributi.

ART. 9 - PRINCIPALI OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

1. E' fatto obbligo al concessionario di rispettare tutte le disposizioni contenute nel provvedimento di concessione/autorizzazione concernenti le modalità di utilizzo delle aree e degli spazi dati in uso particolare.
2. E' fatto, altresì, obbligo al concessionario, ove l'occupazione comporti la costruzione di manufatti, di rimettere in pristino l'assetto dell'area a proprie spese nel caso in cui dalla costruzione medesima siano derivati danni al suolo o a strutture preesistenti sull'area, nonché di rimuovere eventuali materiali depositati o materiali di risulta della costruzione.
3. Il concessionario è, inoltre, tenuto ad utilizzare l'area o lo spazio pubblico concesso in modo da non limitare o disturbare l'esercizio di diritti altrui o arrecare danni a terzi.
4. Il concessionario è obbligato a custodire gli atti e i documenti comprovanti la legittimità dell'occupazione e ad esibirli a richiesta del personale incaricato dall'Amministrazione. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione dei predetti atti e documenti, il concessionario deve darne immediata comunicazione all'Amministrazione, che provvederà a rilasciare un duplicato a spese dell'interessato.
5. Il Concessionario è tenuto al versamento del canone, se dovuto, alle scadenze previste.

ART. 10 - REVOCA E MODIFICA DELLA CONCESSIONE/ AUTORIZZAZIONE. RINUNCIA

1. L'Amministrazione può revocare o modificare in qualsiasi momento, senza alcun obbligo di indennizzo, il provvedimento di concessione/autorizzazione, qualora sopravvengano motivi di pubblico interesse che rendano non più possibile o diversamente realizzabile l'occupazione.
2. Il concessionario può rinunciare all'occupazione con apposita comunicazione diretta all'Amministrazione. Se l'occupazione non è ancora iniziata, la rinuncia comporta la restituzione del canone eventualmente versato e del deposito cauzionale. Non sono rimborsabili gli oneri corrisposti dal concessionario per il rilascio del provvedimento amministrativo. Se l'occupazione è in corso all'atto della comunicazione della rinuncia il rimborso del canone eventualmente corrisposto è limitato al solo periodo di mancata occupazione. Per la restituzione del deposito cauzionale restano ferme le condizioni stabilite dal presente Regolamento all'art. 7, comma 2.

ART. 11 - DECADENZA DALLA CONCESSIONE/AUTORIZZAZIONE

1. La decadenza dalla concessione/autorizzazione si verifica nei seguenti casi:
 - Violazione delle disposizioni concernenti l'utilizzazione del suolo o dello spazio pubblico concesso (abuso o uso diverso da quello per il quale è stata rilasciata la concessione/autorizzazione o il relativo provvedimento di variazione);
 - Violazione degli obblighi previsti dall'atto di concessione/autorizzazione (manutenzione, particolari prescrizioni ecc.);

- Mancato o parziale versamento del canone alla scadenza prevista dal presente regolamento.

ART. 12 - SUBENTRO NELLA CONCESSIONE/AUTORIZZAZIONE

1. Il provvedimento di concessione/autorizzazione all'occupazione permanente o temporanea del suolo o dello spazio pubblico ha carattere personale e, pertanto, non ne è ammessa la cessione ad altri.
2. Nell'ipotesi in cui il titolare della concessione/autorizzazione trasferisca a terzi l'attività in relazione alla quale è stata concessa l'occupazione, il subentrante è obbligato ad attivare non oltre 30 giorni dal trasferimento il procedimento per il rilascio della nuova concessione/autorizzazione, proponendo all'Amministrazione apposita domanda.
3. Nella stessa domanda devono essere indicati gli estremi della precedente concessione/autorizzazione rilasciata per l'attività rilevata.

ART. 13 - RINNOVO DELLA CONCESSIONE/AUTORIZZAZIONE

1. Il titolare della concessione/autorizzazione può, prima della scadenza della stessa, chiedere il rinnovo, giustificandone i motivi.
2. La domanda di rinnovo deve essere rivolta all'Amministrazione 3 mesi prima della scadenza, se trattasi di occupazioni permanenti, e 5 giorni prima della scadenza se trattasi di occupazioni temporanee.
3. Nella domanda vanno indicati gli estremi della concessione/autorizzazione che si intende rinnovare.

ART. 14 - OCCUPAZIONI PERMANENTI E TEMPORANEE. CRITERI DI DISTINZIONE. GRADUAZIONE E DETERMINAZIONE DEL CANONE.

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sono permanenti e temporanee:
 - a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi, comunque, durata non inferiore all'anno, comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
 - b) sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno
2. Per le occupazioni che, di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario.
3. Il canone è graduato a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione: a tale effetto, le strade, gli spazi e le altre aree pubbliche, indicate nell'art. 2, sono classificate in due categorie. L'elenco di classificazione è deliberato dalla Giunta comunale.
4. Il canone si determina in base all'effettiva occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari con arrotondamento all'unità superiore della cifra contenente decimali. Non si fa comunque luogo all'applicazione del canone alle occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare.
5. Le superfici eccedenti i mille metri quadrati, per le occupazioni sia temporanee che permanenti, sono calcolate in ragione del 10 per cento. Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello

spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento sino a 100 mq., del 25 per cento per la parte eccedente 100 mq e fino a 1.000 mq, del 10 per cento per la parte eccedente i 1.000 mq. Il canone è determinato in base alle misure stabilite nell'apposita tariffa.

6. Il canone si determina in ragione della superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico, della durata dell'occupazione medesima, del valore del beneficio economico conseguente alla disponibilità dell'area e del sacrificio imposto alla collettività.
7. Il canone si applica con riferimento alla tariffa base, indicata nell'allegato "A", sia per le occupazioni permanenti che per le occupazioni temporanee. La determinazione della tariffa per gli anni successivi a quello di entrata in vigore delle presenti modifiche regolamentari, sarà deliberata dalla Giunta entro i termini di approvazione del bilancio di previsione.
8. Alla tariffa base si applicano i coefficienti moltiplicatori previsti nell'allegato "A" a seconda delle varie tipologie e modalità di occupazione.

ART. 15 - OCCUPAZIONI PERMANENTI - DISCIPLINA E TARIFFE

1. Per le occupazioni permanenti il canone è dovuto per anni solari a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione patrimoniale autonoma. Essa è commisurata alla superficie occupata e si applica sulla base della tariffa approvata dal Comune; per le occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo la tariffa è ridotta ad un terzo.
2. Il provvedimento di modifica della concessione/ autorizzazione, qualora comporti una variazione dello spazio occupato, determina la corrispondente riliquidazione del canone, rapportando le superfici in base ai mesi di occupazione.
3. Le tariffe relative alle occupazioni effettuate nelle zone rientranti nella seconda categoria come stabilita con deliberazione della Giunta Comunale n. 55 del 16.02.1999 e successive modificazioni, si intendono ridotte del 50%.

ART. 16 - PASSI CARRABILI - DEFINIZIONE

1. Sono considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra o altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata.
2. La superficie da tassare dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà accesso, per la profondità di un metro lineare "convenzionale".
3. Per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune, la tassa va determinata con riferimento ad una superficie complessiva non superiore a mq. 9. L'eventuale superficie eccedente detto limite è calcolata in ragione del 10%.
4. Il Comune può, a seguito di espressa richiesta dei soggetti di cui al precedente comma, tenuto conto delle esigenze di viabilità, vietare la sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi, previo rilascio di apposito cartello segnaletico. Tale divieto di utilizzazione di area da parte della collettività non può estendersi oltre la superficie di 10 mq. e non consente alcuna opera nè l'esercizio di particolari attività da parte del proprietario.

ART. 17 - OCCUPAZIONI TEMPORANEE - DISCIPLINA E TARIFFE

1. Per i tempi di occupazione e per le relative misure di riferimento si fa rinvio alle indicazioni contenute nei singoli atti di concessione. In ogni caso per le occupazioni di durata non inferiore ai quindici giorni la tariffa è ridotta del 30 per cento.
2. Il canone si applica, in relazione alle ore di effettiva occupazione; la tariffa oraria è determinata in ragione di un ventiquattresimo della tariffa giornaliera e le frazioni di tempo inferiori all'ora sono computate come ora intera. Per le occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo la tariffa stabilita per l'occupazione del suolo comunale è ridotta ad un terzo. In ogni caso le misure di tariffa giornaliera non possono essere inferiori, qualunque sia la categoria di riferimento dell'occupazione ed indipendentemente da ogni riduzione, a € 0,11 al metro quadrato per giorno.
3. Per le occupazioni temporanee, diverse da quelle di cui all'articolo 18, di durata non inferiore a un mese o che si verificano con carattere ricorrente, la tariffa è ridotta del 50 per cento. Al fine del computo annuale si considerano, per quanto riferite ai mercati, n. 52 presenze.
4. Le tariffe relative alle occupazioni effettuate nelle zone rientranti nella seconda categoria come stabilita con deliberazione della Giunta Comunale n. 55 del 16.02.1999 e successive modificazioni, si intendono ridotte del 50%.
5. Le riduzioni di cui al presente articolo si intendono cumulabili tra loro.
6. Per le occupazioni temporanee effettuate dai pubblici esercizi, il canone si applica in base alle seguenti fasce orarie non frazionabili:
 - a) dalle 8,01 alle 20,00;
 - b) dalle 20,01 alle 8,00; la tariffa della fascia b) gode di una riduzione del 40% rispetto alla tariffa della fascia a).

Nella richiesta di autorizzazione all'occupazione, il concessionario dovrà specificare il periodo per cui viene chiesta l'autorizzazione con l'indicazione del periodo di ferie, dei turni di chiusura e la fascia/e prescelta; il suolo dovrà essere lasciato libero per il periodo non richiesto o non concesso.

ART. 18 - OCCUPAZIONI DEL SOTTOSUOLO E SOPRASSUOLO - DISCIPLINA

1. Le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi e impianti in genere ed altri manufatti destinati all'esercizio ed alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse, sono assoggettate in base ai criteri stabiliti dal successivo articolo 19.
2. Per le occupazioni di spazi pubblici con cartelloni ed altri mezzi pubblicitari la superficie di riferimento ai fini del canone è data dalla proiezione dell'ingombro della struttura del mezzo pubblicitario al suolo.
3. Il Comune ha sempre facoltà di trasferire in altra sede, a proprie spese, le condutture, i cavi e gli impianti. E' a carico degli utenti ogni spesa conseguente, quando il trasferimento viene disposto per l'immissione delle condutture, dei cavi e degli impianti in cunicoli in muratura sotto i marciapiedi, ovvero in collettori, oppure in gallerie appositamente costruite.

ART. 19 - DETERMINAZIONE DEL CANONE PER LE OCCUPAZIONI DEL SOTTOSUOLO E DEL SOPRASSUOLO.

1. Il canone per le occupazioni del sottosuolo o soprassuolo stradale con condutture, cavi e impianti in genere, è determinato forfettariamente in base alla lunghezza delle strade comunali effettivamente occupate, comprese le strade soggette a servitù di pubblico passaggio.

Il canone va determinato in base alla tariffa approvata dal Comune.

2. Il Comune qualora provveda alla costruzione di gallerie sotterranee per il passaggio delle condutture, dei cavi e degli impianti, ha il diritto di imporre, oltre il canone di cui al comma precedente, un contributo una tantum nelle spese di costruzione delle gallerie, pari al 50 per cento delle spese medesime.
3. Per le occupazioni di suolo pubblico realizzate con innesti o allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi il canone non si applica.

ART. 20 - OCCUPAZIONI SOTTOSUOLO E SOPRASSUOLO A CARATTERE TEMPORANEO

1. Per le occupazioni di cui al precedente articolo 19, aventi carattere temporaneo, il canone, è determinato secondo quanto stabilito dall'art. 17, punto 2).

ART. 21 - CANONE DELLE OCCUPAZIONI CON IMPIANTI A RETE

- 1- In deroga a quanto stabilito dall'art. 19 del presente Regolamento, in materia di occupazioni con impianti a rete, dall'anno 2000 il canone è determinato forfettariamente sulla base di €. 0,77 per ciascun utente, e non può in nessun caso essere inferiore ad annui €. 516,46.
2. Il numero degli utenti è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente.
- 3- E' facoltà del Comune di richiedere ai concessionari informazioni e documenti giustificativi delle utenze in atto, cessate o iniziate, e di effettuare controlli nel territorio comunale.
- 4- La medesima misura minima di €. 516,46 è dovuta complessivamente per le occupazioni permanenti effettuate per l'esercizio di attività strumentale ai pubblici servizi.
- 5- Dall'1.1.2001 i canoni di cui ai commi precedenti sono aggiornati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente, e vanno pagati entro il 30 aprile di ciascun anno.

ART. 22 - DISTRIBUTORI DI CARBURANTE E DI TABACCHI ED ALTRI IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE AUTOMATICA - DETERMINAZIONE DEL CANONE

1. Per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburanti il canone è commisurato all'intera superficie del suolo pubblico occupato, e non si tiene conto delle occupazioni del sottosuolo.
2. Per l'impianto e l'esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione di tabacchi ed altri impianti di distribuzione automatica (quali, ad esempio, i distributori di bevande, dolciumi, parafarmaci e simili, anche se aggettanti dai prospetti degli

edifici) e la conseguente occupazione del suolo o soprassuolo comunale è dovuto un canone annuale in base alle tariffe approvate dal Comune.

ART. 23 - ESENZIONI

1. Sono esenti dal canone:

- a) Le occupazioni effettuate dallo stato, dalle regioni, province, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio dei culti ammessi nello stato, da enti pubblici di cui all'art. 87, comma 1, lett. c) del testo unico delle imposte sui redditi approvato con D.P.R. 22.12.1986 n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
- b) le esenzioni indicate alla precedente lettera a) sono applicabili esclusivamente se le occupazioni sono effettuate direttamente per le finalità non commerciali ivi previste;
- c) sono esenti in ogni caso le occupazioni effettuate da ditte appaltatrici per l'esecuzione di interventi a favore del Comune;
- d) le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, e le aste delle bandiere;
- e) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione nonché di vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;
- f) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che si è stabilita nel regolamento di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;
- g) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune o alla provincia al termine della concessione medesima;
- h) le occupazioni di aree cimiteriali;
- i) gli accessi carrabili così come definiti all'art. 16;
- l) le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto privato esercitate negli appositi spazi gestiti direttamente dal Comune e da questo appositamente attrezzati;
- m) le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico nelle aree a ciò destinate dal Comune;
- n) le occupazioni di spazi ed aree pubbliche esercitate da coloro i quali promuovono manifestazioni od iniziative a carattere politico, purché l'area occupata non ecceda i 10 metri quadrati;
- o) le occupazioni di spazi ed aree pubbliche effettuate nel corso di manifestazioni organizzate dal Comune in collaborazione con le Associazioni locali non aventi scopo di lucro. La medesima esenzione vale anche nel caso di patrocinio dell'amministrazione Comunale a manifestazioni organizzate dalle Associazioni suddette che sarà concessa a seguito di apposito atto deliberativo della Giunta;
- p) le occupazioni con tende o simili;
- q) le occupazioni realizzate in occasione di fiere dagli Istituti Scolastici aventi sede nel Comune di Lonigo e dall'ANFFAS di Lonigo.

r) occupazioni effettuate in occasione dell'istituendo "Mercato contadino di Lonigo" che si svolgerà per tutto l'anno nella mattinata del Venerdì nella zona afferente Piazza 25 Aprile;

2. Sono inoltre esenti le seguenti occupazioni occasionali:
- occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose. La collocazione di luminarie natalizie è esente quando avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al vigente Regolamento di Polizia Urbana;
 - occupazioni di pronto intervento con ponti, steccati, scale, pali di sostegno per piccoli lavori di riparazione, manutenzione e sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperti, di durata non superiore ad un'ora;
 - occupazioni momentanee con fiori e piante ornamentali all'esterno dei negozi od effettuate in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze, purchè siano collocati per delimitare spazi di servizio e siano posti in contenitori facilmente movibili;
 - occupazioni per operazioni di trasloco e di manutenzione del verde (es. potatura di alberi) con mezzi meccanici o automezzi operativi di durata non superiore alle sei ore.

ART. 24 - ESCLUSIONE DAL CANONE

- Il canone non si applica alle occupazioni effettuate con balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile. Per simili infissi di carattere stabile si comprende qualsiasi manufatto che abbia struttura e funzioni analoghe a quelle relative ai manufatti esclusi dall'ambito dell'imposizione;
- Sono escluse dal canone le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune o al demanio Statale, nonchè delle strade statali o provinciali per la parte di esse non ricompresa all'interno del centro abitato.

ART. 25 - VERSAMENTO DEL CANONE

- Per le occupazioni permanenti il versamento deve essere effettuato entro 30 giorni dalla data di rilascio della concessione. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione, il versamento deve essere effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno.
- Per le occupazioni temporanee il versamento del canone va effettuato non oltre il termine iniziale previsto per le occupazioni medesime, oppure, alla data indicata nel provvedimento stesso se diversamente stabilito.
- Per importi superiori a € 250,00 il versamento può essere effettuato in quattro rate di eguale importo aventi le seguenti scadenze:
30 aprile – 30 giugno – 31 agosto – 31 ottobre.
- Il pagamento del canone deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune.
- Il versamento del canone non deve essere eseguito qualora l'ammontare complessivo dello stesso sia inferiore a €. 11,00 per le occupazioni permanenti e €. 5,00 per le occupazioni temporanee.
- Il mancato versamento del canone alle scadenze stabilite comporta la sospensione dell'atto di concessione o di autorizzazione sino a quando il

pagamento non risulti eseguito. La sospensione è disposta dall'ufficio competente al rilascio di tali atti autorizzatori, ai sensi dell'art. 4 del presente regolamento.

7. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'Euro, per difetto se la frazione è inferiore a 49 cent., ovvero, per eccesso se è superiore a detto importo, ai sensi dell'art. 1 comma 166 della L. 296 del 27.12.2006.

ART. 26 - ACCERTAMENTI, RIMBORSI E RISCOSSIONE COATTIVA DEL CANONE

1. Il Comune controlla i versamenti effettuati e sulla base degli elementi in suo possesso, risultanti dal provvedimento di concessione/autorizzazione, provvede alla correzione di eventuali errori materiali o di calcolo, dandone comunicazione all'interessato nei sei mesi successivi alla data di effettuazione dei versamenti. Nella comunicazione sono indicate le modalità e i termini per la regolarizzazione dei versamenti.
2. Il Comune provvede, in caso di parziale o omesso versamento, alla notifica, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, di appositi avvisi, con invito ad adempiere nel termine di trenta giorni. Se entro tale termine la posizione non viene regolarizzata, la stessa viene iscritta a ruolo coattivo.
3. Sulle somme rimosse coattivamente verranno computati gli interessi calcolati al tasso legale vigente all'epoca in cui è stata commessa la violazione.
4. La riscossione coattiva del canone si effettua mediante la procedura di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 se affidata ai concessionari della riscossione di cui all'art. 68 del D.P.R. 28.1.1988 n. 43 e successive modificazioni ed integrazioni, in un'unica soluzione.
5. I soggetti obbligati al pagamento del canone possono richiedere, con apposita istanza, al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di tre anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Sull'istanza di rimborso il Comune provvede entro 180 giorni dalla data di presentazione della stessa. Sulle somme rimborsate ai soggetti obbligati al pagamento del canone spettano gli interessi di mora calcolati al tasso legale vigente all'epoca dalla data dell'eseguito pagamento.
6. Non si effettuano rimborsi per importi inferiori a €. 10,00

ART. 27 - SANZIONI

1. Alle occupazioni abusive si applica un'indennità pari al canone maggiorato del 50%, considerando permanenti le occupazioni abusive realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile; le occupazioni abusive temporanee si presumono effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale.
2. Si applica inoltre alle occupazioni abusive, la sanzione amministrativa pecuniaria in misura pari a due volte l'ammontare di detta indennità; per le occupazioni abusive, a causa del protrarsi oltre il termine di scadenza indicato nella concessione, si applica la sanzione in misura pari all'ammontare della stessa indennità. Resta ferma l'applicazione delle sanzioni stabilite dall'art. 20, commi 4 e 5 del D.Lgs. 30.12.1992, n. 285 e successive modifiche ed integrazioni.

3. Le sanzioni di cui ai precedenti commi sono cumulabili con la sanzione di sospensione dell'attività, prevista dalle vigenti disposizioni.

ART. 28 - FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

1. Nel caso di gestione in forma diretta, il Responsabile dell'Area Finanziaria è il responsabile della riscossione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche; il predetto Funzionario sottoscrive le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi, i ruoli coattivi e dispone i rimborsi.

ART. 29 - ABOLIZIONE DELLA TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE

1. Dal 1° gennaio 1999 è abolita la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del D. Lgs. 15.11.1993 n. 507 e successive modificazioni.
2. I presupposti di imposizione relativi alla tassa abolita, relativi a periodi antecedenti all'introduzione del presente canone sono regolati dai termini di decadenza indicati dall'art. 51 del decreto legislativo indicato al comma 1.

ART. 30 - ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1999.
2. Le variazioni successivamente apportate avranno decorrenza dal 1° gennaio dell'anno di riferimento del bilancio di previsione come stabilito all'art. 53, comma 16, della Legge 23.12.2000, n. 388.

ALLEGATO A

TARIFFE BASE:

- Occupazioni permanenti	€/mq.	22,586
- Occupazioni temporanee	€/mq/giorno	1,575

Tabella dei coefficienti di valutazione economica per le specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni/autorizzazioni anche in relazione alle modalità di occupazione

Occupazioni permanenti: **coefficiente**

Impianti ed esercizio di distributori di carburanti	0,6970
Impianti e esercizio di distributori automatici	0,4651
Altre occupazioni	1,0000

Occupazioni temporanee: **coefficiente**

Occupazioni effettuate per fiere, festeggiamenti, con esclusione di quelle realizzate con installazione di giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante	1,0000
Occupazioni realizzate da venditori ambulanti	1,0000
Occupazioni realizzate da pubblici esercizi e produttori agricoli che vendono il loro prodotto	0,5000
Occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia	0,5600
Occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive	0,2000
Occupazioni poste in essere con installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante	0,2000
Occupazioni realizzate in occasione di fiere da espositori di macchine agricole	0,3333
Occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere ed altri manufatti destinati all'esercizio e alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse	0,3333
Altre occupazioni	1,0000